

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 375)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MARIS, PARRI, BERGAMASCO, DI PRISCO,
ZELIOLI LANZINI, CIFARELLI e BANFI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1968

Integrazione della legislazione a favore degli ex deportati politici italiani
nei campi di sterminio nazisti K.Z. e dei loro familiari superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione della presentazione del disegno di legge tendente alla istituzione di un assegno vitalizio di benemerenzza a favore degli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti K. Z. e dei loro familiari superstiti abbiamo diffusamente analizzato la situazione attuale di questa categoria di cittadini in rapporto alla categoria dei perseguitati politici antifascisti ed abbiamo esposto quali siano le ragioni di giustizia e di urgenza che esigono un sollecito intervento del legislatore per equiparare il trattamento riservato dallo Stato alle suddette due categorie di cittadini, tanto tra di loro vicine e legate da apparire, come in effetti sono, frutto di una stessa matrice ideale.

La presentazione del disegno di legge sopraindicato è tanto prossima alla presenta-

zione di questo, che lo segue, anzi, immediatamente nel tempo, da esimerci, per non essere costretti necessariamente a ripeterci, dal dovere di corredarlo di una ulteriore autonoma relazione.

Facciamo, dunque, riferimento integrale alla precedente relazione, per proporvi di colmare un altro vuoto: quello relativo al versamento dei contributi previdenziali, omessi per i periodi di tempo della deportazione, e di malattia e di disoccupazione involontaria dalla deportazione medesima comunque determinate.

Anche per questo provvedimento l'onere finanziario posto a carico dello Stato è estremamente modesto, tanto da non poter rappresentare affatto un problema.

Anche per questo provvedimento, pertanto, vi chiediamo il vostro voto favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai cittadini italiani che, per ragioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, sono stati deportati nei campi di sterminio nazisti K. Z. e che hanno effettuato versamenti per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e per la vecchiaia sono riconosciuti utili, ai fini del conseguimento delle relative prestazioni per sè e per i familiari superstiti, i periodi di tempo trascorsi in prigionia, dal momento dell'arresto al momento del rimpatrio, e tutti i successivi periodi di tempo di malattia e di disoccupazione involontaria, comunque dipendenti dalla deportazione, per i quali non hanno effettuato i versamenti dei contributi.

Art. 2.

I contributi per i periodi di tempo di cui al precedente articolo, nella misura determinata dalla legge per i contributi obbligatori per i lavoratori occupati, sono a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Le domande per ottenere i benefici previsti in questa legge possono essere presentate dagli ex deportati o dai loro familiari superstiti in qualsiasi tempo.

Art. 4.

Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, la quale sarà composta:

a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente;

b) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopra indicati;

c) di un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti (ANED), Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), Associazione nazionale ex internati militari (ANEI), Unione delle comunità israelitiche.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del presidente.

Nell'esame delle domande la Commissione può ritenere validi a comprovare la deportazione e le ragioni della medesima ed i periodi di malattia e di disoccupazione involontaria e la loro dipendenza dalla deportazione atti notori e testimonianze dirette, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1969, valutato in lire 15 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.